



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Approvato con deliberazione di CC n. 47 del 26.09.2016

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TEMPORANEA TERRITORIO

INDICE

Art. 1	Costituzione e finalità
Art. 2	Composizione
Art. 3	Il Presidente
Art. 4	Convocazione
Art. 5	Numero legale
Art. 6	Pubblicità delle sedute
Art. 7	Assenze, decadenza, dimissioni e sostituzione
Art. 8	Votazioni
Art. 9	Norma finale
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1 – Costituzione e finalità

È costituita fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale la Commissione temporanea “Territorio”. Essa ha funzione consultiva e ha la finalità di consentire ai gruppi consiliari un’adeguata informazione sulle più importanti questioni relative alla tutela ambientale, alla salvaguardia del patrimonio naturalistico e paesaggistico di Cologno al Serio, alla gestione del servizio di igiene urbana, alla pianificazione urbanistica, alla viabilità, alle attività agricole, produttive e al commercio. La Commissione può esprimere un parere non vincolante sugli atti deliberativi di competenza prima che vengano discussi in Consiglio comunale.

Art. 2 – Composizione

La Commissione è formata da sette componenti: tre indicati dalle minoranze e quattro dalla maggioranza. La loro nomina è di competenza del Consiglio comunale, ma i membri della Commissione non devono necessariamente essere Consiglieri comunali. Alla Commissione partecipano gli Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, senza diritto di voto.

Alla Commissione possono prendere parte i Responsabili degli Uffici comunali competenti per materia, se richiesto dal Presidente o dagli Assessori. Alle sedute può sempre partecipare anche il Sindaco, che, come gli Assessori, non ha diritto di voto nell’espressione del parere di Commissione.

Art. 3 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Sindaco con proprio decreto tra i componenti della Commissione. Compito del Presidente è di stabilire l’ordine del giorno e quindi convocare le sedute della Commissione, di concerto con gli Assessori e dandone preventiva comunicazione al Sindaco. Il Presidente nomina all’inizio di ogni seduta un Segretario verbalizzante.

Ogni membro può proporre l’iscrizione all’ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 4 – Convocazione

La Commissione è di norma convocata dal Presidente. È tuttavia facoltà di almeno due terzi dei suoi componenti di chiederne la convocazione su un preciso ordine del giorno. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 5 – Numero legale

La Commissione è regolarmente costituita in prima convocazione con l’intervento di metà dei suoi componenti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 6 – Pubblicità delle sedute

Le sedute sono pubbliche e si svolgono nel Palazzo comunale. È facoltà dei componenti essere sentiti su ogni argomento posto all’ordine del giorno, presentando richieste, anche verbali, all’inizio della discussione dello stesso. Su richiesta della maggioranza dei componenti della Commissione, potranno essere invitati a partecipare alla seduta esperti per relazionare su problemi specifici.

Art. 7 – Assenze, decadenza, dimissioni e sostituzione

I membri che dovessero assentarsi ingiustificatamente per tre riunioni consecutive saranno dichiarati decaduti e dovranno essere sostituiti tenendo conto del gruppo di appartenenza, attraverso una comunicazione da parte del Capogruppo Consiliare al Presidente del Consiglio comunale, che provvede alla relativa sostituzione.

Art. 8 – Votazioni

Ogni votazione deve sempre essere palese ed espressa per alzata di mano.

Art. 9 – Norma finale

Per quanto non previsto dalle presenti norme, valgono le disposizioni dell'art. 11 dello Statuto comunale e del Titolo I Capo IV del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo on-line della deliberazione con la quale è stato approvato.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.